

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	2	(Sezione 2 – Parere della I Commissione)	22
Missioni valevoli nella seduta del 2 febbraio 2005	2	(Sezione 3 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	22
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2, 3	(Sezione 4 – Modificazioni apportate dalle Commissioni)	24
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	3, 4	(Sezione 5 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	24
Nomina ministeriale (Comunicazione)	5	(Sezione 6 – Ordini del giorno)	32
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo	5	Mozioni Violante ed altri n. 1-00413, Antonio Leone e Spina Diana n. 1-00417 e Antonio Pepe ed altri n. 1-00418 sulla situazione dell'ordine pubblico nella città di Foggia	33
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 1 – Mozioni)	33
Disegno di legge (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 4360-C	6	Disegno di legge di conversione n. 5521	38
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	6	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	38
(Sezione 2 – Articolo 7 e relative proposte emendative)	6	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalle Commissioni)	39
(Sezione 3 – Articolo 10)	9	(Sezione 3 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	41
(Sezione 4 – Ordini del giorno)	9		
Disegno di legge di conversione n. 5522	16		
(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili)	16		

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 2 febbraio 2005.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bricolo, Burani Procaccini, Buttiglione, Calzolaio, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Coronella, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Lazzari, Malgieri, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Parisi, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rivolta, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bricolo, Burani Procaccini, Buttiglione, Calzolaio, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Coronella, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Lazzari, Malgieri, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Palumbo, Parisi, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ram-

poni, Rivolta, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

Annunzio di proposte di legge.

In data 1° febbraio 2005 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

RAMPONI: « Disposizioni in favore dei sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza » (5573);

SINISCALCHI: « Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale in materia di disciplina dell'incidente probatorio » (5574);

RODEGHIERO e FONTANINI: « Concessione di un contributo alla Scuola mosaicisti del Friuli di Spilimbergo per la costituzione del museo dell'arte musiva » (5575);

PISICCHIO: « Disposizioni in materia di trasmissioni televisive a quiz » (5576).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 2 febbraio 2005 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal ministro dell'interno:*

« Conversione in legge del decreto legge 1° febbraio 2005, n. 8, recante di-

sposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005 » (5577).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Senato.

In data 2 febbraio 2005 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 3261. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sud est asiatico » (*approvato dal Senato*) (5578).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

FINOCCHIARO ed altri: « Nuove norme in materia di impugnazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa » (5471) *Parere della I Commissione.*

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997 » (5546) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e XII.*

Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con lettera in data 31 gennaio 2005,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, la relazione sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta dell'occupazione, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi, per l'anno 2004 (doc. XIII, n. 4-*sexies*).

Questo documento, sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 31 gennaio 2005, ha trasmesso un aggiornamento del bilancio semplificato per l'anno 2005.

Questa documentazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 1° febbraio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e situazione di cassa al 30 settembre 2004 (doc. XXV, n. 15).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 31 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1992, n. 215, la relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 215 del 1992, recante « Azioni positive per l'imprenditoria femminile », relativa all'anno 2003 (doc. CXL, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro per le politiche comunitarie.

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettera in data 31 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2004 (doc. LXXXVII, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 1° febbraio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 59, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sullo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, riferita all'anno 2003 (doc. CLXXVI, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissioni da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

un decreto in data 11 novembre, un decreto in data 12 novembre e un decreto in data 25 novembre 2004 del ministro dell'interno — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

un decreto in data 3 dicembre, un decreto in data 13 dicembre ed un decreto in data 23 dicembre 2004 del ministro della difesa — *alla IV Commissione permanente (Difesa)*;

un decreto in data 6 agosto, un decreto in data 30 settembre, un decreto in data 5 novembre e un decreto in data 12 novembre 2004 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

due decreti in data 25 novembre e un decreto in data 30 novembre 2004 del ministro della salute — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*;

tre decreti in data 22 novembre, un decreto in data 23 novembre, due decreti in data 24 novembre 2004, un decreto 16 dicembre, un decreto in data 29 dicembre ed un decreto in data 31 dicembre 2004 del ministro delle politiche agricole e forestali — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinqies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto in data 12 marzo 2004, un decreto in data 22 aprile 2004, un decreto in data 30 aprile 2004, un decreto in data 14 maggio 2004, due decreti in data 6 ottobre 2004 e tre decreti in data 22 novembre 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze;

sei decreti in data 15 novembre 2004, quattro decreti in data 17 novembre 2004, un decreto in data 19 novembre 2004, quattro decreti in data 22 novembre 2004, tre decreti in data 29 novembre 2004, un

decreto in data 30 novembre 2004, un decreto in data 17 dicembre 2004 e un decreto in data 22 dicembre 2004 del Ministero dell'interno — *alla I Commissione permanente (Affari Costituzionali)*;

un decreto in data 13 dicembre 2004 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

un decreto in data 1° settembre 2004, due decreti in data 14 ottobre 2004, due decreti in data 22 ottobre 2004, due decreti in data 25 ottobre 2004, cinque decreti in data 8 novembre 2004, due decreti in data 17 novembre 2004 e un decreto in data 30 novembre 2004 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

un decreto in data 9 novembre 2004 del Ministero della salute — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1° febbraio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direttore ge-

nerale della direzione generale per i servizi interni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al dottor Sergio Basile.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) nonché alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 febbraio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione (446).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), nonché alla V Commissione permanente (Bilancio). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 4 marzo 2005.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: MISURE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, NONCHÈ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI ENTI OPERANTI NEL MEDESIMO SETTORE. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (4360-C)

(A.C. 4360-C – Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

Sugli ulteriori emendamenti e subemendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti 7.51 e 7.52 e sui relativi subemendamenti 0.7.51.1 e 0.7.52.1, nel presupposto che il riferimento alla promozione del *Made in Italy* e alla lotta alle contraffazioni non costituisca una nuova destinazione, bensì una specificazione dei compiti affidati agli sportelli unici, per l'istituzione e il funzionamento dei quali devono intendersi interamente destinate le eventuali risorse risultanti dalla razionalizzazione delle norme di natura finanziaria ed economica riguardante gli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;

NULLA OSTA

sugli emendamenti 7.50 e 7.53.

(A.C. 4360-C – Sezione 2)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 7.

(Delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).

1. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-*bis*. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

1-*ter*. I decreti legislativi di cui al comma 1-*bis*, nel rispetto e in coerenza con la legislazione comunitaria, realizzano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di promo-

zione e di finanziamento dell'internazionalizzazione delle imprese secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal medesimo decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo principi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché ad obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'Amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

c) razionalizzazione delle relative norme di natura finanziaria ed economica, anche al fine di realizzare risparmi di spesa idonei a reperire le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento degli sportelli unici all'estero;

d) possibilità di attivazione di strumenti di finanziamento di investimenti all'estero anche tramite società prevedendo, tra l'altro, che il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa, destinati ad operazioni di *venture capital* in Paesi non aderenti all'Unione europea, siano unificati in un unico fondo e disciplinati in analogia ai fondi mobiliari chiusi;

e) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione di cui al comma 1.

1-quater. Ciascuno degli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1-*bis* deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la quale deve altresì precisare gli effetti finanziari della razionalizzazione di cui al comma 1-*ter*, lettera c), del presente articolo individuando le risorse derivanti dai correlati risparmi e finalizzate all'istituzione e al funzionamento degli sportelli unici all'estero. I suddetti schemi di decreti legislativi sono adottati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica, per le politiche comunitarie e per gli italiani nel Mondo, e sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso inutilmente tale termine, i decreti possono comunque essere emanati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1-*bis* o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

1-quinquies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1-*bis*, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1-*ter* e con la procedura di cui al comma 1-*quater* ».

2. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: trenta.

7. 50. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 1-ter, lettera c), sostituire le parole da: idonei a reperire fino alla fine della lettera con le seguenti: per reperire risorse aggiuntive da destinare alla promozione del Made in Italy ed al sostegno finanziario del processo di internazionalizzazione delle imprese.

* **7. 10.** D'Agrò.

Al comma 1, capoverso 1-ter, lettera c), sostituire le parole da: idonei a reperire fino alla fine della lettera con le seguenti: per reperire risorse aggiuntive da destinare alla promozione del Made in Italy ed al sostegno finanziario del processo di internazionalizzazione delle imprese.

* **7. 12.** Polledri, Didonè.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7. 51
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 7. 51. della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: e della lotta alle contraffazioni.

0. 7. 51. 1. Gambini, Lulli, Nieddu, Nigra, Cazzaro, Cialente, Innocenti.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 1-ter, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , in particolare ai fini della promozione del made in Italy.

7. 51. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 1-quater, primo periodo, sostituire le parole: all'istituzione e al funzionamento degli sportelli unici all'estero con le seguenti: alla promozione del Made in Italy ed al sostegno finanziario del processo di internazionalizzazione delle imprese.

* **7. 11.** D'Agrò.

Al comma 1, capoverso 1-quater, primo periodo, sostituire le parole: all'istituzione e al funzionamento degli sportelli unici all'estero con le seguenti: alla promozione del Made in Italy ed al sostegno finanziario del processo di internazionalizzazione delle imprese.

* **7. 13.** Polledri, Didonè.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 7. 52
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 7. 52. della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: e della lotta alle contraffazioni.

0. 7. 52. 1. Gambini, Lulli, Nieddu, Nigra, Cazzaro, Cialente, Innocenti.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 1-quater, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , in particolare ai fini della promozione del made in Italy.

7. 52. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: dodici.

7. 1. Gambini, Nieddu, Lulli, Cazzaro, Cialente, Boiardi, Grotto, Ruggia, Tedeschi, Quartiani.

Al comma 2, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: trenta.

7. 53. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 4360-C – Sezione 3)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, commi 1, 3 e 5, e agli articoli 3, 4 e 5, pari ad euro 15.500.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede, per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive e, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,

commi 6, 8 e 9, pari ad euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4360-C – sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

con la legge 9 gennaio 1991, n. 19, lo Stato italiano al fine di dotare la regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della speciale collocazione geopolitica del suo territorio, di idonei strumenti che le permettano di sviluppare attività volte allo sviluppo della cooperazione economica e finanziaria, tra gli altri, con i Paesi dell'Europa centrale balcanica e con quelli facenti parte della ex Unione Sovietica;

al fine di promuovere dette iniziative fu costituita la società Finest Spa e la stessa venne dotata di adeguate dotazioni finanziarie;

a tutt'oggi il mutato scenario internazionale non colloca più la regione Friuli Venezia Giulia nella posizione di paese confinante all'est con Paesi extra Unione europea;

la dotazione finanziaria iniziale di Finest non risulta attualmente ancora to-

talmente impegnata per le attività originariamente previste dalla legge n. 19 del 1991;

la zona di influsso operativo in Italia, nella quale può esercitare le proprie funzioni Finest, alla luce degli interventi di aiuto comunitario messi in atto dall'Unione europea (es. OB 1), rischia di collocare l'estremo est di Italia in grave posizione di debolezza, favorendo così non una sana internazionalizzazione di impresa, ma una selvaggia delocalizzazione;

il 18 novembre 2004 il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge in esame e con l'occasione si sta operando con delega del Governo al fine di modificare la legge 24 aprile 1990, n. 100, per quanto riguarda le norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero;

all'articolo 8, comma 7, della legge n. 100 del 1990, esplicitamente si cita Finest Spa come soggetto autonomo, rientrando al pari di SIMEST Spa nel complesso societario di supporto all'accompagnamento all'internazionalizzazione d'impresa;

l'attualità dello strumento di supporto all'impresa offerta da Finest, seppure nelle rivisitazioni operative previste dalle modifiche operate dal Governo in forza della delega conferita;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo volte a garantire l'autonomia operativa di Finest Spa, nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal CIPE e dal Governo, nonché, subordinatamente, di quelli emanati dalla regione Friuli-Venezia Giulia;

ad operare, in ossequio e sintonia con lo spirito legislativo che portò alla stesura della legge n. 19 del 1991, adottando adeguate iniziative normative volte a mantenere distinto il capitale di dotazione di Finest Spa da tutte le eventuali iniziative che possano essere messe in atto dalla regione Friuli-Venezia Giulia aventi come

obiettivo la commistione del capitale societario con altre partecipate della regione aventi scopi o finalità diverse;

a ribadire il primato decisionale del Governo nei rapporti internazionali in materia di politica economica, adottando le opportune iniziative volte a riservare esclusivamente al Governo stesso l'emanaazione degli atti di indirizzo relativi all'attività di Finest nell'ambito della politica internazionale.

9/4360-C/1. Franz, Catanoso.

La Camera,

premesso che:

in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2005, il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 9/5310-bis-C-R/8 volto ad impegnare il Governo ad inserire nel previsto, prossimo provvedimento, sul rilancio della competitività delle imprese italiane norme relative:

a) all'origine ed alla tracciatura dei prodotti extracomunitari, nonché di contrasto alla contraffazione;

b) all'incremento dei fondi destinati all'assistenza legale internazionale delle imprese di cui al comma 76 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004, n. 350;

c) al potenziamento ed alla semplificazione del procedimento di sequestro amministrativo delle merci contraffatte di cui all'articolo 49 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mediante utilizzo della rilevazione fotografica ai fini dell'inventario dei beni sequestrati;

d) all'incremento della dotazione di spesa relativa all'installazione di scanner ai varchi doganali e di creazione di una banca dati doganale immagini di cui ai commi 50 e 54 dell'articolo 4 della citata legge n. 350 del 2004, nonché delle risorse destinate alla creazione dello sportello unico doganale per semplificare le operazioni *import-export* di cui al comma 57 dell'articolo 4 della medesima legge n. 350;

e) al differimento, nell'ambito del contrasto alle attività di vendita delle merci contraffatte, degli atti di sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini, sulla falsariga di quanto previsto nelle attività antidroga e di contrasto al contrabbando di tabacchi;

si ritiene assolutamente necessario, sia in termini di tutela dei consumatori, che in termini di contrasto alla concorrenza sleale, rafforzare i controlli nazionali e comunitari in tema di certificazione di qualità dei prodotti industriali e di rispondenza degli stessi agli *standard* igienico-sanitari dell'Unione europea, anche utilizzando le esperienze già maturate in altri Paesi industrializzati,

impegna il Governo

in sede di attuazione delle norme in esame, ad individuare tra gli obiettivi prioritari dei costituendi Sportelli Italia la tutela delle imprese italiane all'estero sia nell'ambito della contraffazione di prodotto, che nell'ambito della protezione delle invenzioni e del *design* industriale;

ad adoperarsi per introdurre in sede comunitaria e nell'ordinamento interno, quale ulteriore garanzia per i consumatori, il principio della tracciabilità di prodotto per ogni manufatto industriale e/o artigianale commercializzato sul territorio nazionale, ivi compreso il luogo di fabbricazione di ogni singola parte di prodotto ed il luogo dell'assemblaggio finale;

a costituire, nei modi e nei tempi che il Governo riterrà opportuni, nell'ambito del complessivo riordino della materia, un apposito ente certificatore, preposto alla valutazione delle caratteristiche qualitative e della rispondenza alle norme di tutela dei consumatori di ogni manufatto industriale proveniente da Paesi terzi, in particolare di quelli utilizzati nel settore alimentare e di distribuzione delle acque, sul modello francese dell'Attestato di conformità sanitaria (ACS), o come negli Stati con la certificazione ANSI/NSF 2000 e

ASME A1 12.18.1 - 2000 o della canadese *Canadian Standard Association* con certificazione B 125-01.

9/4360-C/2. (Nuova formulazione). Daniele Galli.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame contiene le norme di delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;

il comma 1, capoverso 1-ter, del medesimo articolo 7 contiene i criteri cui dovrà ispirarsi il riassetto organizzativo di enti ed organismi pubblici e privati;

l'aumento della competitività del sistema-economico produttivo attraverso la crescita del grado di internazionalizzazione dello stesso, come indicato anche nelle strategie di *promotion* pubblica integrata, si basa sempre più su politiche di « sistema » e di aggregazione dalle imprese,

impegna il Governo

a prevedere, nell'esercizio della delega per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'articolo 7 del disegno di legge in esame, una riorganizzazione della disciplina degli organismi pubblici e privati di natura associativa che definisca formule volte alla selezione, all'aggregazione (anche territoriale), alla sinergia ed alla progettualità tra le imprese, anche alla luce delle strategie pubbliche di *promotion* integrata del sistema-paese.

9/4360-C/3. Raisi.

La Camera,

premesso che:

nell'articolato del disegno di legge in esame sono attribuiti agli sportelli unici all'estero, tra gli altri, anche i compiti di

tutela del *made in Italy* e, in tale ambito, si prevedono opportune forme di coordinamento con le strutture *ad hoc* preposte;

la legge finanziaria per il 2004 prevede un sistema di norme relativo alla promozione e alla tutela del *made in Italy*;

è necessario completare l'attuazione delle predette norme anche al fine di dare risposta alle aspettative degli imprenditori nazionali;

la promozione e la tutela dei prodotti nazionali sono di primaria importanza strategica per lo sviluppo e il consolidamento del nostro sistema economico produttivo, anche nella prospettiva di rafforzare la presenza all'estero degli operatori nazionali e di conquistare nuovi mercati internazionali;

il disegno di legge in esame contiene nuove norme, finalizzate a sostenere e promuovere l'internazionalizzazione delle imprese italiane,

impegna il Governo

a dare immediata attuazione alle previsioni contenute nella legge finanziaria per il 2004 in materia di promozione e tutela del *made in Italy* e a rafforzare gli strumenti finalizzati al sostegno dell'internazionalizzazione del sistema economico e produttivo nazionale, nonché a promuovere ulteriori iniziative che favoriscano la sempre maggiore competitività sui mercati esteri del sistema Italia.

9/4360-C/4. Saglia, Alboni.

La Camera,

premesso che:

il sistema produttivo industriale in Basilicata sta registrando una grave crisi;

i settori più colpiti sono la chimica, il distretto del mobile imbottito e l'indotto dell'automobile, nonché gli stabilimenti Barilla e Parmalat;

a rischio sono migliaia di posti di lavoro, con le immaginabili tensioni sul territorio;

si è in attesa del varo di una serie di misure finalizzate a rilanciare il settore industriale a partire dal contratto di programma per la chimica, passando al contratto d'area per i siti di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, al distretto del mobile imbottito;

la competitività e la capacità di attrarre investimenti sono fattori chiave anche per il settore industriale lucano per i settori strategici di cui sopra;

occorre porre in essere un'azione di rilancio delle politiche industriali sul territorio con il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali e delle parti sociali locali e nazionali,

impegna il Governo

a promuovere un tavolo istituzionale con la regione Basilicata, le organizzazioni sindacali e datoriali, nonché con tutti gli enti preposti alla promozione e allo sviluppo industriale del territorio per porre in essere tutte le strategie e gli interventi necessari a rilanciare i siti industriali presenti in Basilicata ed in particolare quello chimico della Valbasento e del contratto d'area delle aree di cui alla citata legge n. 219 del 1981, con un'adeguata promozione sui mercati, anche per attrarre nuovi investimenti, in particolare dall'estero.

9/4360-C/5. Molinari, Adduce, Potenza, Boccia, Lettieri, Luongo.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede l'istituzione degli sportelli unici all'estero;

uno dei principali problemi del *made in Italy* è costituito dal dilagare della contraffazione effettuata in Paesi comunitari e non,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative di propria competenza volte ad istituire, all'interno degli sportelli unici all'estero, un apposito ufficio preposto alla segnalazione alle imprese italiane di contraffazioni dei propri marchi.

9/4360-C/6. Perrotta.

La Camera,

premesso che:

con la legge 9 gennaio 1991, n. 19, lo Stato italiano ha riconosciuto alla regione Friuli Venezia Giulia, in virtù della sua collocazione geopolitica, una particolare funzione nei rapporti internazionali soprattutto al fine di collaborare alla coesione economica soprattutto con i Paesi dell'Est Europa;

tra gli strumenti previsti dalla legge è stata costituita la Finest Spa, finanziaria con il compito di sostenere le piccole e medie imprese nel loro processo di internazionalizzazione con un'attività d'investimento e finanziamento all'estero;

richiamata la composizione della compagine azionaria, formata dalla regione Friuli Venezia Giulia (socio di maggioranza), dalla regione Veneto, dalla Provincia Autonoma di Trento, dalla Simest, da Veneto Sviluppo s.p.a. e dal sistema bancario, che opera quindi per il sistema economico del Nord-Est;

con l'allargamento dell'Unione europea a dieci nuovi Paesi, l'attività tipica di Finest subirà un calo della domanda per i prodotti finanziari tradizionali mentre nel contempo questi Paesi beneficeranno dei Fondi strutturali messi a disposizione dalla Comunità europea (336,3 miliardi di euro in sette anni);

a livello europeo, per frenare il trasferimento dell'attività produttiva verso i Paesi che hanno regimi fiscali più competitivi, sono allo studio nuove regole anti-delocalizzazione che prevedono il divieto

di spostare all'estero tutta o parte dell'attività se si è beneficiato di aiuti dell'Unione europea, pena la restituzione dei finanziamenti ricevuti;

è in atto una fase negativa di delocalizzazione produttiva che porta scarsi ritorni economici nel Friuli Venezia Giulia e nell'intero Nord-est;

considerata di conseguenza la necessità di mantenere l'autonomia operativa di Finest e di rafforzarne l'operatività, adeguando la missione istituzionale al mutato scenario economico conseguente all'allargamento dell'Unione europea;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative più opportune, anche attraverso gli atti di indirizzo del CIPE, al fine di orientare le possibilità operative di Finest verso quelle aziende che dimostrino di avere intenzioni e progetti di maggior ricaduta sull'economia e sul sistema del Nord-est;

a ribadire, anche con gli atti di indirizzo del CIPE, l'autonomia operativa della Finest, essendo il capitale sociale indistinto su tutto il territorio del Nord-est, adottando le iniziative di propria competenza volte a impedire che la missione statutaria venga stravolta con l'ingresso della finanziaria nella costituenda *Holding* della regione Friuli Venezia Giulia sulla base di una decisione unilaterale della regione stessa;

ad attuare una forte politica di coordinamento con la regione per potere affrontare in maniera più incisiva le sfide che il nuovo scenario internazionale propone.

9/4360-C/7. Romoli, Saro, Lenna, Collavini.

La Camera,

premesso che:

la Conferenza ministeriale euromediterranea dell'energia, tenutasi a Roma il

2 dicembre 2003, di concerto con la Commissione europea, ha stabilito la costituzione del Segretariato energia della Piattaforma di Roma per la cooperazione energetica euromediterranea (REMEP);

per l'Italia si tratta di una straordinaria opportunità per promuovere la cooperazione in campo energetico tra il nostro Paese e i governi degli Stati del bacino del Mediterraneo e per promuovere l'internazionalizzazione delle imprese italiane verso il Nord-Africa,

impegna il Governo

ad individuare le risorse necessarie al fine dell'organizzazione e del funzionamento del Segretariato energia della Piattaforma di Roma (REMEP) che consentirà di perseguire efficacemente l'obiettivo di promuovere la cooperazione in campo energetico nel bacino del Mediterraneo, favorendo in tal modo lo sviluppo di reciproci investimenti.

9/4360-C/8. Gamba, Saglia.

La Camera,

premesso che:

per la responsabilità degli sportelli unici bisogna favorire le professionalità presenti nella pubblica amministrazione;

la legislazione vigente impone alle pubbliche amministrazioni di ricorrere ad esperti esterni esclusivamente in assenza di personale interno capace di reggere la funzione di responsabilità degli sportelli unici,

impegna il Governo

a rispettare la legge e, di conseguenza, a nominare come responsabili degli sportelli unici dipendenti della pubblica amministrazione, anche in posizione di distacco o comando.

9/4360-C/9. Boccia, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

quotidianamente vengono alla luce atti di contraffazione dei prodotti e delle merci italiane in moltissimi stati esteri;

tutto questo crea un notevole danno sia economico sia di immagine per le nostre imprese,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a dedicare gli istituendi sportelli unici all'estero, in collaborazione con l'istituendo Alto commissariato per la lotta alla contraffazione e alla concorrenza sleale, nel rispetto dei propri compiti istituzionali, all'azione di assistenza, sorveglianza, monitoraggio e tutela dei prodotti venduti sui mercati esteri con marchio «*Made in Italy*», al fine di evitare, in particolar modo, la contraffazione di prodotti venduti con falso marchio «*Made in Italy*» sul mercato straniero.

9/4360-C/10. Didonè.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge a.c. 4360 prevede l'impiego di importanti risorse finanziarie al fine di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese, in particolare attraverso l'istituzione di appositi «sportelli unici all'estero»;

nell'ultima finanziaria vi è stato il blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione, in un ottica di risparmio nella spesa pubblica,

considerato che:

l'intervento normativo dovrebbe contribuire a rendere più incisiva l'azione di promozione e di supporto alle produzioni «*Made in Italy*»; sottolineata l'esigenza

che a tal fine le risorse finanziarie disponibili siano inutilizzata nel modo più proficuo,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie affinché le risorse stanziare ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 6, 8, e 9, che non siano impegnate alla fine di ciascun esercizio finanziario possono essere destinate al finanziamento di iniziative dirette alla tutela del *Made in Italy* e alla lotta alla contraffazione;

ad adoperarsi affinché le risorse umane necessarie al funzionamento a regime degli istituendi sportelli unici vengano prioritariamente reclutate nell'ambito del personale già operante nella pubblica amministrazione e che la sola fase di avviamento sia affidata, con contratti a

tempo determinato, a personale esperto, eventualmente proveniente anche dal settore privato.

9/4360-C/**11**. Polledri, Didonè.

La Camera,

al fine di aiutare e promuovere le attività di internazionalizzazione delle piccole imprese, nella ricerca di partners esteri e di far pervenire flussi di investimenti esteri in Italia specie nelle aree deboli per le piccole imprese,

impegna il Governo

a potenziare le funzioni e i progetti di « sviluppo Italia » e degli sportelli unici in Italia e all'estero.

9/4360-C/**12**. Ruggeri.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 315, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELL'ITALIA A FONDI INTERNAZIONALI DI SVILUPPO E L'EROGAZIONE DI INCENTIVI AL TRASPORTO COMBINATO SU FERROVIA, NONCHÉ PER LA STERILIZZAZIONE DELL'IVA SULLE OFFERTE A FINI UMANITARI (5522)

(A.C. 5522 – Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SE-
DUTA

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi non hanno formato oggetto di delega di funzioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendere estesa anche alle opere di ammodernamento e di potenziamento finanziate dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e dalle leggi 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

4. 01. Bornacin, Mazzarello.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Finanziamento del Comitato Ev-K2-CNR).

1. Per la prosecuzione dei progetti bilaterali e multilaterali di ricerca avviati in Pakistan e relativi al « Giubileo del K2 », nel quadro del « partenariato internazionale » promosso dalle Nazioni Unite, è disposta l'assegnazione di un contributo straordinario al Comitato Ev-K2-CNR, pari a euro 1.350.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. All'onere previsto dal comma 1, pari a euro 1.350.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 010. Arnoldi, Osvaldo Napoli.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, infine, i seguenti numeri:

« 27-septies) le prestazioni di servizi effettuate in occasione di particolari eventi a mezzo di invio di brevi messaggi di testo da telefoni cellulari, finalizzate alla raccolta pubblica di fondi a favore di associazioni riconosciute o di fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

27-octies) le donazioni a favore di organizzazioni iscritte, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, negli appositi registri, che svolgono attività aventi carattere di utilità sociale e senza fine di lucro, effettuate a mezzo di invio di brevi messaggi di testo da telefoni cellulari ».

10. 1. Rosato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente numero:

27-septies) le donazioni a favore di organizzazioni iscritte, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, negli appositi registri, che svolgono attività aventi carattere di utilità sociale e senza fine di lucro, effettuate tramite addebiti in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia.

10. 11. Rosato, Duilio, Stradiotto, Morgando.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente numero:

27-septies) le donazioni a favore di organizzazioni iscritte, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, negli appositi registri, che svolgono attività aventi carattere di utilità sociale e senza fine di lucro, effettuate a mezzo di brevi messaggi di testo da telefoni cellulari.

10. 10. Rosato, Duilio, Stradiotto, Morgando.

Al comma 1, sostituire le parole da: ad aiuti fino a: naturali con le seguenti: alle raccolte pubbliche di fondi a favore di iniziative benefiche.

10. 3. Rosato.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Disposizioni per l'incentivazione dell'integrazione del trasporto marittimo, ferroviario e aereo delle merci).

1. Al fine di incentivare il trasferimento di quote di traffico merci dalla modalità stradale a quella marittima e di promuovere l'utilizzo di servizi marittimi di trasporto combinato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concede un rimborso al vettori aerei pari a 50 euro per ogni trasferimento aereo degli autotrasportatori di cui al comma 2.

2. Possono chiedere il rimborso di cui al comma 1 i vettori aerei nazionali ed

esteri che hanno effettuato il trasferimento degli autotrasportatori i quali, a seguito dell'imbarco del proprio mezzo su nave, hanno utilizzato il vettore aereo per coprire la tratta che collega i due scali aeroportuali, di cui almeno uno nazionale, più prossimi ai due porti commerciali su cui insiste la rotta marittima.

3. Nel caso in cui il porto di imbarco o quello di arrivo sia servito dai mezzi di trasporto ferroviario, gli scali aeroportuali di cui al comma 2 possono essere quelli più prossimi alle stazioni ferroviarie di imbarco.

4. Nella richiesta di rimborso il vettore aereo dichiara di essere in possesso di copia della documentazione del viaggio marittimo che attesta l'effettivo imbarco su nave del veicolo pesante, il suo ritiro da parte dell'autista e il suo trasferimento a mezzo di vettore aereo al porto di destinazione.

5. L'erogazione del rimborso di cui al comma 1 è disposta ai vettori aerei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio regolamento da adottare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e le procedure da seguire per agevolare la concessione del rimborso.

6. All'onere delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 8 milioni di euro in limite di impegno triennale a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

10. 01. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Incentivi fiscali per la mobilità sostenibile).

1. Al testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 15, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:

« c-quater) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero quelle sostenute nell'ambito dei piani degli spostamenti casa-lavoro ai sensi dei decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 con l'esclusione di quelle sostenute singolarmente per autovetture e motocicli usati personalmente »;

b) All'articolo 51, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati dal datore di lavoro nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 ».

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di

cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 150 milioni a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 4.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

10. 02. Rosato, Pasetto, Realacci, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Giachetti.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale).

1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 200.000.000 euro quale contributo destinato a favore degli interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 12 per cento.

10. 03. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Giachetti.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Investimenti nel settore del trasporto pubblico locale).

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti

di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro per l'anno 2005, e ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2006 e 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

10. 04. Pasetto, Rosato, Carbonella, Tuccillo, Giachetti.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Interventi nel settore del trasporto pubblico locale).

1. Al fine di contribuire allo sviluppo del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, a partire dall'anno 2005 sono stanziati ulteriori 535 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle Regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effettuata

adottando anche criteri di premialità volti ad incentivare il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio erogato.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 535 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcol etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.

10. 06. Rosato, Pasetto, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Interventi nel settore del trasporto pubblico locale).

1. Per garantire il rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri, siglato in data 18 novembre 2004, a decorrere dall'anno 2005, sono stanziati ulteriori 200 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle Regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 18 per cento.

10. 05. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Interventi nel settore del trasporto pubblico locale).

1. È abrogato il comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

10. 010. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo da « i trattamenti economici » fino a « datori di lavoro » è sostituito dal seguente « eventuali trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli spettanti al lavoratore del settore industria, sono definiti con la contrattazione collettiva di categoria ».

* **10. 016.** Pasetto, Rosato.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo da « i trattamenti economici » fino a « datori di lavoro » è sostituito dal seguente « eventuali trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli spettanti al

lavoratore del settore industria, sono definiti con la contrattazione collettiva di categoria ».

* **10. 017.** Giudice.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Interventi nel settore del trasporto pubblico locale).

1. Per garantire la piena attuazione del comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro nell'ambito delle risorse annualmente trasferite alle regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma. Tale ripartizione è effettuata ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.

10. 011. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Al fine di promuovere una più efficace azione italiana nell'opera di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dell'area balcanica, per l'anno 2005 è disposto uno stanziamento di 50 milioni di euro a valere sul Fondo di stabilizzazione dei Balcani di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 21 marzo 2001, n. 84.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10. 015. Rosato, Giovanni Bianchi, Mattarella.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Promozione dell'azione italiana nell'opera di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dell'area balcanica).

1. Per l'anno 2005 è disposto uno stanziamento di 50 milioni di euro a valere sul Fondo di stabilizzazione dei Balcani di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 21 marzo 2001, n. 84, al fine di promuovere una più efficace azione italiana nell'opera di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dell'area balcanica.

10. 07. Rosato, Giovanni Bianchi, Mattarella.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Proroga di termine in materia di esercizio della professione di autotrasportatore di cose).

1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle se-

guenti: « fino alla data del 30 giugno 2006 ».

10. 09. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Gentiloni Silveri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 1, comma 212, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « o alla rete mobile UMTS » sono soppresse

10. 020. Governo.

(A.C. 5522 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5522 – Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione delle risorse della International Development Association (IDA), con un contributo di euro 361.380.000 per l'anno 2003.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 3.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 55.410.172 per l'anno 2003.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'articolo 3 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 5.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund per l'iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), con un contributo di dollari 21.942.100 per il 2003.

ART. 6.

1. All'onere derivante dall'articolo 5, valutato in euro 19.818.671 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

ART. 7.

1. Le somme di cui agli articoli 2 e 4 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato « Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi inter-

nazionali », dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dal presente decreto.

2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4 e 6, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad includere nel rapporto annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, con una valutazione dell'efficacia delle loro attività e, se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani con le modalità e nelle forme consentite da tali istituzioni.

ART. 9.

1. La gestione del fondo di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è affidata alla Cassa depositi e prestiti che provvede, a valere sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato, all'erogazione delle somme nel triennio di attuazione dei relativi interventi sulla base di modalità definite con apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la medesima Cassa depositi e prestiti.

ART. 10.

1. Gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti, mediante SMS, agli aiuti alle popolazioni del sud-est asiatico colpite da catastrofico maremoto, sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

ART. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5522 – Sezione 4)MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE
COMMISSIONI

All'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: « e delle finanze » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2003 ».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« ART. 10. – 1. Gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti ad aiuti a popolazioni colpite da catastrofi naturali sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ».

(A.C. 5522 – Sezione 5)PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi non hanno formato oggetto di delega di funzioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendere estesa anche alle opere di ammodernamento e di potenziamento finanziate dal

decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e dalle leggi 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicembre 1999, n. 488, e 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

4. 01. Bornacin, Mazzarello.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Finanziamento del Comitato Ev-K2-CNR).

1. Per la prosecuzione dei progetti bilaterali e multilaterali di ricerca avviati in Pakistan e relativi al « Giubileo del K2 », nel quadro del « partenariato internazionale » promosso dalle Nazioni Unite, è disposta l'assegnazione di un contributo straordinario al Comitato Ev-K2-CNR, pari a euro 1.350.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. All'onere previsto dal comma 1, pari a euro 1.350.000 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 010. Arnoldi, Osvaldo Napoli.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, infine, i seguenti numeri:

« 27-septies) le prestazioni di servizi effettuate in occasione di particolari eventi a mezzo di invio di brevi messaggi di testo da telefoni cellulari, finalizzate alla raccolta pubblica di fondi a favore di associazioni riconosciute o di fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

27-octies) le donazioni a favore di organizzazioni iscritte, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, negli appositi registri, che svolgono attività aventi carattere di utilità sociale e senza fine di lucro, effettuate a mezzo di invio di brevi messaggi di testo da telefoni cellulari ».

10. 1. Rosato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente numero:

27-septies) le donazioni a favore di organizzazioni iscritte, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, negli appositi registri, che svolgono attività aventi carattere di utilità sociale e senza fine di lucro, effettuate tramite addebiti in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia.

10. 11. Rosato, Duilio, Stradiotto, Morgando.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente numero:

27-septies) le donazioni a favore di organizzazioni iscritte, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, negli appositi registri, che svolgono attività aventi carattere di utilità sociale e senza fine di lucro, effettuate a mezzo di brevi messaggi di testo da telefoni cellulari.

10. 10. Rosato, Duilio, Stradiotto, Morgando.

Al comma 1, sostituire le parole da: ad aiuti fino a: naturali con le seguenti: alle raccolte pubbliche di fondi a favore di iniziative benefiche.

10. 3. Rosato.

Al comma 1, dopo le parole: in qualunque forma effettuati inserire le seguenti: a decorrere dal 26 dicembre 2004.

10. 25. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: ad aiuti fino a: naturali con le seguenti: a finanziare le attività delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale così come definite dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

10. 12. Rosato, Duilio, Stradiotto, Morgando, Folena, Boato, Ruzzante, Reallacci, Panattoni.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Disposizioni per l'incentivazione dell'integrazione del trasporto marittimo, ferroviario e aereo delle merci).

1. Al fine di incentivare il trasferimento di quote di traffico merci dalla modalità

stradale a quella marittima e di promuovere l'utilizzo di servizi marittimi di trasporto combinato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concede un rimborso ai vettori aerei pari a 50 euro per ogni trasferimento aereo degli autotrasportatori di cui al comma 2.

2. Possono chiedere il rimborso di cui al comma 1 i vettori aerei nazionali ed esteri che hanno effettuato il trasferimento degli autotrasportatori i quali, a seguito dell'imbarco del proprio mezzo su nave, hanno utilizzato il vettore aereo per coprire la tratta che collega i due scali aeroportuali, di cui almeno uno nazionale, più prossimi ai due porti commerciali su cui insiste la rotta marittima.

3. Nel caso in cui il porto di imbarco o quello di arrivo sia servito dai mezzi di trasporto ferroviario, gli scali aeroportuali di cui al comma 2 possono essere quelli più prossimi alle stazioni ferroviarie di imbarco.

4. Nella richiesta di rimborso il vettore aereo dichiara di essere in possesso di copia della documentazione del viaggio marittimo che attesta l'effettivo imbarco su nave del veicolo pesante, il suo ritiro da parte dell'autista e il suo trasferimento a mezzo di vettore aereo al porto di destinazione.

5. L'erogazione del rimborso di cui al comma 1 è disposta ai vettori aerei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio regolamento da adottare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità e le procedure da seguire per agevolare la concessione del rimborso.

6. All'onere delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 8 milioni di euro in limite di impegno triennale a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

10. 01. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Incentivi fiscali per la mobilità sostenibile).

1. Al testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 15, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:

« c-quater) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero quelle sostenute nell'ambito dei piani degli spostamenti casa-lavoro ai sensi dei decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 con l'esclusione di quelle sostenute singolarmente per autovetture e motocicli usati personalmente »;

b) All'articolo 51, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati dal datore di lavoro nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 ».

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 150 milioni a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 4.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

10. 02. Rosato, Pasetto, Realacci, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Lusetti, Tuccillo, Giachetti.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale).

1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 200.000.000 euro quale contributo destinato a favore degli interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 12 per cento.

10. 03. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Giachetti.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Investimenti nel settore del trasporto pubblico locale).

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro per l'anno 2005, e ulteriori 70 milioni di euro per l'anno 2006 e 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

10. 04. Pasetto, Rosato, Carbonella, Tuccillo, Giachetti.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Interventi nel settore del trasporto pubblico locale).

1. Al fine di contribuire allo sviluppo del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-bis, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

febbraio 2004, n. 47, a partire dall'anno 2005 sono stanziati ulteriori 535 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle Regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità volti ad incentivare il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio erogato.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 535 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'aliquota di accisa sull'alcol etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro.

10. 06. Rosato, Pasetto, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Interventi nel settore del trasporto pubblico locale).

1. Per garantire il rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri, siglato in data 18 novembre 2004, a decorrere dall'anno 2005, sono stanziati ulteriori 200 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle Regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 18 per cento.

10. 05. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Interventi nel settore del trasporto pubblico locale).

1. È abrogato il comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

10. 010. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo da « i trattamenti economici » fino a « datori di lavoro » è sostituito dal seguente « eventuali trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli spettanti al lavoratore del settore industria, sono definiti con la contrattazione collettiva di categoria ».

* **10. 016.** Pasetto, Rosato.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo da « i trattamenti economici » fino a « datori di lavoro » è sostituito dal seguente « eventuali trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli spettanti al lavoratore del settore industria, sono definiti con la contrattazione collettiva di categoria ».

* **10. 017.** Giudice.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Interventi nel settore del trasporto pubblico locale).

1. Per garantire la piena attuazione del comma 148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro nell'ambito delle risorse annualmente trasferite alle regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma. Tale ripartizione è effettuata ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.

10. 011. Rosato, Pasetto, Carbonella, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. Al fine di promuovere una più efficace azione italiana nell'opera di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dell'area balcanica, per l'anno 2005 è disposto uno stanziamento di 50 milioni di euro a valere sul Fondo di stabilizzazione dei Balcani di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 21 marzo 2001, n. 84.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede, per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10. 015. Rosato, Giovanni Bianchi, Mattarella.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Promozione dell'azione italiana nell'opera di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dell'area balcanica).

1. Per l'anno 2005 è disposto uno stanziamento di 50 milioni di euro a valere sul Fondo di stabilizzazione dei Balcani di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 21 marzo 2001, n. 84, al fine di promuovere una più efficace azione italiana nell'opera di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dell'area balcanica.

10. 07. Rosato, Giovanni Bianchi, Mattarella.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Proroga di termine in materia di esercizio della professione di autotrasportatore di cose).

1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla data del 30 giugno 2006 ».

10. 09. Rosato, Pasetto, Carbonella, Tuccillo, Gentiloni Silveri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 1, comma 212, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « o alla rete mobile UMTS » sono soppresse

10. 020. Governo.

(A.C. 5522 – Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame ha per oggetto la ricostruzione di alcuni fondi internazionali ed in particolare l'IDA ed il *Trust Fund* della iniziativa HIPC (*Heavily Indebted Poor Countries*), entrambi legati alla Banca mondiale;

da diverse parti, non ultima l'Onu, viene avanzata una forte pressione per la riforma della Banca mondiale che, nonostante gli scopi costitutivi, non è stata sempre in grado di intervenire efficacemente contro la povertà e in alcuni casi ha

attuato politiche che hanno favorito il depauperamento di diverse popolazioni,

impegna il Governo

a promuovere, in ogni sede opportuna, una riforma della Banca mondiale basata sui seguenti indirizzi:

a) assegnare ai paesi poveri del mondo un peso decisionale relativamente maggiore rispetto a quello dei paesi ricchi;

b) coinvolgere nei processi decisionali le organizzazioni non governative e in particolare quelle che hanno origine nei paesi del Sud del mondo;

c) procedere verso la trasformazione della Banca mondiale da banca per crediti agevolati in agenzia di aiuto allo sviluppo a fondo perduto;

d) promuovere prioritariamente, attraverso l'IDA, quei progetti di cooperazione allo sviluppo e di aiuto che tutelino e permettano un accesso equo ai beni comuni quali: acqua, istruzione, salute e promuovano la sovranità alimentare;

e) promuovere un commercio mondiale equo e solidale verso i produttori del Sud del mondo, sia per i prodotti agricoli e industriali che per le risorse minerarie;

f) abbandonare la politica degli aiuti in cambio di processi di privatizzazione, lasciando così ai popoli del Sud del mondo piena sovranità economica.

9/5522/1. (Nuova formulazione). Folena, Crucianelli, Spini.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame ha per oggetto la ricostruzione di alcuni fondi internazionali ed in particolare l'IDA ed il *Trust Fund* della iniziativa HIPC (*Heavily Indebted Poor Countries*), entrambi legati alla Banca mondiale;

da diverse parti, non ultima l'Onu, viene avanzata una forte pressione per la riforma della Banca mondiale che, nonostante gli scopi costitutivi, non è stata sempre in grado di intervenire efficacemente contro la povertà e in alcuni casi ha attuato politiche che hanno favorito il depauperamento di diverse popolazioni;

impegna il Governo

ad adottare, entro novanta giorni, le più idonee iniziative normative volte ad un consistente abbattimento del debito dei paesi HIPC nei confronti dell'Italia.

9/5522/2. Crucianelli, Folena, Spini.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame ha per oggetto la ricostruzione di alcuni fondi internazionali ed in particolare l'IDA ed il *Trust Fund* della iniziativa HIPC (*Heavily Indebted Poor Countries*), entrambi legati alla Banca mondiale;

da diverse parti, non ultima l'Onu, viene avanzata una forte pressione per la riforma della Banca mondiale che, nonostante gli scopi costitutivi, non è stata sempre in grado di intervenire efficacemente contro la povertà e in alcuni casi ha attuato politiche che hanno favorito il depauperamento di diverse popolazioni;

impegna il Governo

ad attivarsi al fine della convocazione di una conferenza internazionale tra paesi debitori e paesi creditori volta alla cancellazione del debito estero dei paesi HIPC.

9/5522/3. Spini, Folena, Crucianelli.

La Camera,

vista la situazione di congestione delle nostre strade,

vista la necessità di favorire nuove modalità di trasporto;

impegna il Governo

ad attivare rapidamente le risorse destinate al trasporto combinato marittimo.

9/5522/4. Raffaldini.

La Camera,

considerata anche la necessità di favorire e mantenere strutture di trasporto alternative alla gomma per le merci e le persone;

impegna il Governo

a garantire alle aziende che non rientrano nelle deleghe dell'articolo 8, decreto legislativo n. 422 del 1997, che abbiano beneficiato dell'accensione di mutui per le opere di ammodernamento e potenziamento,

la proroga della concessione almeno fino al completamento delle operazioni di collaudo degli interventi realizzati.

9/5522/5. Mazzarello, Bornacin.

La Camera,

al fine di sostenere lo sviluppo dell'uso del trasporto pubblico locale e regionale;

impegna il Governo

ad assumere provvedimenti volti alla defiscalizzazione delle spese sostenute dagli utenti per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero quelle sostenute nell'ambito dei piani degli spostamenti casa-lavoro ai sensi dei decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 con l'esclusione di quelle sostenute singolarmente per autovetture e motocicli usati personalmente.

9/5522/6. Albonetti.

La Camera,

premessi che:

il rinnovo del contratto nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri è stato firmato tra le parti il 18 novembre 2004;

per far fronte al costo del rinnovo non sono ancora state accantonate le risorse necessarie e in assenza di tale stanziamento si può ricreare una forte tensione tra i lavoratori e le imprese con gravi conseguenze per gli autoferrotranvieri che vedono vanificato il rinnovo contrattuale e per i cittadini utenti del servizio pubblico sui quali ricadranno i disagi derivanti dalle inevitabili iniziative di protesta dei lavoratori,

impegna il Governo

a stanziare ulteriori 200 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite alle regioni in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

9/5522/7. Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

La Camera,

premessi che:

È sempre più crescente l'utilizzo di nuovi canali quale quello dell'invio di sms per la partecipazione di tanti cittadini alle raccolte fondi promosse dalle Onlus al fine

di finanziare le loro attività, quali programmi di ricerca attività assistenziali e di cooperazione allo sviluppo;

il Governo ha scelto la via legislativa per escludere dal campo di applicazione dell'Iva le donazioni effettuate in occasione dello tsunami che ha colpito a fine dicembre le popolazioni del sud est asiatico;

impegna il Governo

ad individuare modalità definitive per escludere dal campo di applicazione dell'Iva tutte le donazioni effettuate tramite gli addebiti in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia.

9/5522/8. Rosato, Panattoni, Maurandi, Realacci.

La Camera,

tenuto conto dell'importanza che il finanziamento della partecipazione italiana ai Fondi internazionali di Sviluppo può avere per la nostra politica estera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un coordinamento nella gestione tra il Ministero degli affari esteri e quello dell'economia.

9/5522/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Zacchera, Landi di Chiavenna, Baldi, Riccio, Rizzi.

MOZIONI VIOLANTE ED ALTRI N. 1-00413, ANTONIO LEONE E SPINA DIANA N. 1-00417 E ANTONIO PEPE ED ALTRI N. 1-00418 SULLA SITUAZIONE DELL'ORDINE PUBBLICO NELLA CITTÀ DI FOGGIA

(Sezione 1 – Mozioni)

La Camera,

premesso che:

dal 1° gennaio 2002 al 25 novembre 2004 nel circondario del tribunale di Foggia sono stati consumati 100 omicidi e 104 tentati omicidi; la procura della Repubblica sta procedendo a carico di noti per 51 omicidi e 73 tentati omicidi e sta, invece, procedendo all'identificazione dei responsabili per 49 omicidi e 33 tentati omicidi;

giova ricordare che, sulla base dei dati forniti dal Censis e riferiti al 2003, Foggia risulta essere al quarto posto nella classifica nazionale per numero di omicidi (32), superata soltanto da Napoli (83), Milano (50) e Roma (36); rapportando il numero degli omicidi al numero di abitanti della provincia, Foggia risulta essere al primo posto;

secondo quanto denunciato in un recente documento formulato dai magistrati in servizio presso la procura della Repubblica foggiana, « Foggia ed il suo circondario negli ultimi anni hanno visto crescere in maniera esponenziale il livello di criminalità organizzata di tipo mafioso in Foggia, Cerignola e San Severo », come peraltro riconosciuto da pronunciamenti della magistratura di cognizione, la quale, con sentenze passate in giudicato, ha riconosciuto associazioni criminali mag-

giori (articolo 416-bis codice penale), nonché dalle risultanze di « recentissime indagini nei confronti della cosiddetta « società foggiana », della cosiddetta « mafia del Gargano », che hanno condotto all'emissione di un numero rilevante di misure restrittive delle libertà personali, a conferma del « pericoloso salto di qualità del fenomeno mafioso operante nel circondario »;

diffusissimo è, altresì, il fenomeno delle associazioni a delinquere operanti in vari settori e finalizzate ad una variegata tipologia di delitti-scopo, quali l'usura, le estorsioni, le rapine, gli stupefacenti e le truffe ad enti pubblici;

in tale quadro occorre, poi, inserire i gravissimi episodi accaduti nella città capoluogo, tutti significativi di disagio sociale, di degrado urbano, di pericolosità criminale, quali: l'omicidio di un consigliere comunale di Alleanza Nazionale, consumato in una sezione di quel partito, il crollo di due abitazioni in uno dei quartieri popolari della città, col tristissimo corollario di vittime, il crollo di un intero palazzo di più piani nel centro cittadino, assurto alle cronache nazionali per le sue devastanti conseguenze in termini di vite umane, episodi, questi ultimi, tutti riconducibili alla realtà abitativa della città di Foggia, al suo sviluppo urbanistico, al mercato della casa, nel cui ambito si sono mosse importantissime iniziative giudiziarie;

ancora di recente l'opinione pubblica nazionale ha seguito con stupore e con commozione diffusa la vicenda della quindicenne di Manfredonia barbaramente uccisa in situazioni allo stato ancora misteriose;

del territorio dauno e delle sue vicende criminali, anche per le pressanti richieste dei parlamentari della provincia, si è occupata a più riprese la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare;

per fronteggiare lo stato di fatto sin qui sinteticamente delineato, con riferimento alla risposta giudiziaria dello Stato, operano uffici gravemente sottodimensionati e con organici largamente vacanti, sia per quanto riguarda il personale togato che per quanto riguarda quello amministrativo e di supporto;

gli uffici della procura della Repubblica, su un organico già di per sé gravemente insufficiente di 14 unità, lamentano scoperture pari al 40 per cento ed una presenza di 5 uditori giudiziari con funzioni su 9 unità operanti;

ogni magistrato della procura sopporta un carico medio di circa 5.000 fascicoli, partecipa a 26 udienze mensili (le udienze tenutesi nel periodo 1o luglio 2003-30 giugno 2004 sono state 2.262) ed è impegnato, sempre su base mensile, in 3/4 giorni di turno esterno ed in 2/3 giorni di turno posta (con la media quotidiana di 80 fascicoli);

le acutissime difficoltà in cui si dibattono gli uffici giudiziari di Foggia sono state sistematicamente denunciate e segnalate dal procuratore della Repubblica, con relazioni a vari uffici e con visite presso le direzioni ministeriali, dai parlamentari del territorio, con atti di sindacato ispettivo e con visite alle direzioni ministeriali ed agli uffici di direzione politica del ministero della giustizia, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità

organizzata mafiosa o similare, da inchieste giornalistiche e da denunce istituzionali di ogni livello;

gli uffici del tribunale segnano anch'essi numerosi vuoti di organico ed un carico di lavoro enorme, come segnalato da recenti accertamenti ispettivi operati dal ministero della giustizia;

insufficiente appare, altresì, la dotazione organica e strumentale dei presidi statuali dei carabinieri, della polizia di Stato e della guardia di finanza, che operano tra mille difficoltà e con lodevolissimo impegno, unanimemente loro riconosciuto, ma con penuria di mezzi, atteso il contesto del loro agire;

occorre incrementare la dotazione di automezzi della polizia di Stato, nonché la pianta organica ferma al 1981, in relazione all'incremento determinatosi per il carico di lavoro dell'ufficio immigrazione, uno dei più importanti dell'Italia meridionale;

enorme preoccupazione suscita, altresì, tra i lavoratori e gli imprenditori agricoli l'incremento di episodi criminosi verificatisi nelle campagne;

i dati di fatto sin qui sintetizzati contribuiscono in modo decisivo ad acuire il sentimento di insicurezza dei cittadini, e frenano lo sviluppo economico del territorio scoraggiando l'iniziativa imprenditoriale,

impegna il Governo:

a valutare adeguatamente le esigenze del tribunale e della procura della Repubblica di Foggia in occasione del secondo intervento di ripartizione dei posti di magistrato *ex lege* n. 48 del 2001;

ad attivarsi, per quanto di competenza, per assicurare in tempi brevi la copertura dei vuoti di organico presso gli stessi uffici giudiziari, sia con riferimento al personale togato, sia con riferimento a quello amministrativo;

a valutare la possibilità di reiterare lo stanziamento straordinario di risorse destinate alla stenotipia e ad accelerare il percorso di riqualificazione in atto di tutto il personale;

ad incrementare la presenza di unità della polizia di Stato, adeguando gli organici fermi al 1981;

ad assegnare agli uffici ed alle caserme delle forze dell'ordine le necessarie dotazioni strumentali, con particolare riferimento agli automezzi da destinare al controllo continuo del territorio;

ad assumere ogni iniziativa per articolare un piano di sicurezza extraurbano nelle campagne, piano che veda la collaborazione ed il coinvolgimento di tutte le forze dell'ordine, dei corpi di vigilanza urbana e delle istituzioni territoriali;

a promuovere un piano casa per la città di Foggia, finalizzato all'eliminazione delle diffuse situazioni di degrado e di povertà oggi esistenti, rese ancora più acute dalla soppressione dell'istituto dell'assegno di mantenimento, situazioni nelle quali sono maturati recenti episodi, quali la morte di due gemelli di 5 mesi avvenuta in una baraccopoli perché non curati, ovvero il crollo di abitazioni fatiscenti, con l'annientamento di due giovani famiglie, ovvero la morte di un pensionato che viveva in uno scantinato;

a riferire all'aula entro il 31 marzo 2005.

(1-00413) *(Testo modificato nel corso della seduta)* « Violante, Bonito, Finocchiaro, Leoni, Di Gioia, Caldarola, Folena, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Amici, Bielli, Maran, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Carboni, Grillini, Kessler, Lucidi, Magnolfi, Mancini, Siniscalchi, Sinisi, Lumia, Boato ».

(22 dicembre 2004)

La Camera,

premesso che:

si sta verificando in questi ultimi tempi una preoccupante crescita dell'attività della grande e piccola criminalità a Foggia e provincia, come dimostra il numero e la gravità dei delitti commessi in tale territorio;

in particolare, si sta dimostrando particolarmente pericolosa la presenza della criminalità organizzata, i cui effetti si sommano a quelli altrettanto negativi di una diffusa microcriminalità, sia in città, sia nelle campagne;

si registra, quindi, un diffuso disagio della popolazione per le condizioni di insicurezza e di non piena tutela della legalità che si sono determinate, malgrado l'encomiabile impegno delle forze dell'ordine presenti nel territorio;

l'azione di polizia, carabinieri e guardia di finanza è resa difficile dalla carenza di uomini e mezzi, rispetto a quanto sarebbe necessario per garantire una più efficace prevenzione e repressione dei reati e, soprattutto, un migliore controllo del territorio;

anche la dotazione di magistrati e di personale di cancelleria ed ausiliario presso il tribunale e la procura della Repubblica di Foggia non è adeguata rispetto ai gravosi carichi di lavoro,

impegna il Governo:

a rafforzare l'azione, peraltro già avviata, per fronteggiare i problemi esposti in premessa;

a potenziare le forze dell'ordine a Foggia e provincia, incrementando non solo il numero degli uomini impiegati, ma anche e soprattutto la dotazione di mezzi per polizia, carabinieri e guardia di finanza;

ad attivarsi, per quanto di competenza, perché siano coperti i posti vacanti in organico presso gli uffici giudiziari di

Foggia, sia per quanto riguarda i magistrati, sia per i cancellieri ed il personale ausiliario;

a rafforzare con opportune azioni il controllo del territorio, sia in città, sia in provincia, in particolare nelle campagne, al fine di migliorare il livello di sicurezza per i cittadini e garantire più efficacemente il rispetto della legalità.

(1-00417) *(Testo modificato nel corso della seduta)* « Antonio Leone, Spina Diana ».

(19 gennaio 2005)

La Camera,

premesso che:

il quadro generale della criminalità a Foggia e nella sua provincia, anche nel 2004, è causa di un persistente problema di vivibilità per l'intero territorio ed è ostativo al miglioramento della qualità della vita ed alla possibilità di insediare attività economiche;

diversi fenomeni di criminalità organizzata (un consistente numero di omicidi, rapine, estorsioni e spaccio di droga) e di microcriminalità (scippi, furti d'auto, piccole rapine e furti in abitazioni e campagne) destano non poche preoccupazioni e compromettono la possibilità di ulteriore crescita economica e sociale della città capoluogo e della provincia;

l'anno 2004 ha fatto segnare anche una crescita del livello di aggressione della criminalità verso le istituzioni, addirittura con l'assassinio di un consigliere comunale appena eletto;

nonostante il costante e lodevole sforzo delle forze dell'ordine, che in questo ultimo anno (2004) hanno effettuato un lavoro encomiabile, persiste una carenza di mezzi di strutture e di uomini che possano garantire il presidio del territorio in modo ancora più efficace;

la dotazione di uomini in servizio presso tribunale e procura della Repubblica di Foggia pare insufficiente, con carichi di lavoro enormi sia per il personale togato che per quello amministrativo, il tutto con notevole pregiudizio nel coordinamento delle indagini e nella celebrazione dei processi e con il conseguente allungamento dei tempi per la formulazione delle sentenze;

nonostante gli sforzi delle amministrazioni locali che si sono succedute negli anni, la situazione ed il disagio sociale ed abitativo costituiscono ancora un punto di grande preoccupazione per l'intera collettività;

da anni ormai si assiste alla costruzione di baracche abusive ai margini della città, con una crescita squilibrata degli edifici in zone non attrezzate con servizi essenziali; è di questi giorni la notizia della morte di due gemellini deceduti in condizioni di abitabilità precaria, che sembra aver irreparabilmente condizionato la loro salute;

l'emergenza abitativa della città capoluogo desta non poche preoccupazioni, anche alla luce della domanda di case: si pensi all'elevatissimo numero, oltre 2000, di domande presentate per la concessione di abitazioni popolari;

molti nuclei familiari lamentano la mancanza di abitazione e l'incapacità di poterla prendere in locazione sul mercato a prezzi sociali,

impegna il Governo:

a porre in essere ed assumere tutti i rimedi necessari per far fronte alla situazione di crisi sopra esposta;

a prevedere il potenziamento degli organici delle forze dell'ordine e ad aumentare la dotazione tecnica e di mezzi a disposizione della polizia e dei carabinieri;

a valutare adeguatamente le esigenze del tribunale e della procura della Repubblica;

blica di Foggia, in occasione del secondo intervento di ripartizione dei posti di magistrato *ex lege* n. 48 del 2001, nonché l'esigenza di un aumento del personale amministrativo;

a potenziare la figura del poliziotto e del carabiniere di quartiere e prevedere un apposito piano di sicurezza per le campagne;

ad attivarsi affinché sia avviato un piano straordinario di edilizia popolare,

finanziata dallo Stato, per soddisfare l'enorme richiesta di alloggi ed abitazioni economiche.

(1-00418) (*Testo modificato nel corso della seduta*) « Antonio Pepe, Patardino, Amoruso, Canelli, Gallo, Gironda Veraldi, Maggi, Messa, Landi di Chiavenna, Airaghi, Gamba ».

(20 gennaio 2005)

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 314, RE-
CANTE PROROGA DI TERMINI (5521)**

(A.C. 5521 - Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE**

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

(Bilanci di previsione degli enti locali).

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 2005.

ART. 2.

(Procuratore nazionale antimafia).

1. Il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad esercitare le proprie funzioni fino al compimento del settantaduesimo anno di età.

ART. 3.

(Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi).

1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, così come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2006 ».

ART. 4.

(Finanziamento provvisorio alle regioni).

1. Entro il 28 febbraio 2005 il Governo elabora le proposte normative per adeguare il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai principi contenuti nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie. Sino alla detta data è sospesa l'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000, nonché l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000. Sino alla medesima data sono erogate alle regioni, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, in

via provvisoria e salvi i conguagli derivanti dalla riforma, le somme risultanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000.

ART. 5.

(Personale a tempo determinato della Croce Rossa).

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Associazione italiana della Croce Rossa, la medesima è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in applicazione delle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale che li hanno determinati.

ART. 6.

(Contributi allo spettacolo dal vivo).

1. In attesa della riforma della disciplina in materia di spettacolo dal vivo, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i vigenti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi alle relative attività, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono confermati per l'anno 2005. I termini per la presentazione delle relative domande sono riaperti per trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle attività in materia di spettacolo si applica la disciplina prevista dall'articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 27 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 2003.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5521 – Sezione 2)**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI**

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « 28 febbraio 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2005 »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140 ».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. (Fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni di spese in conto capitale). – 1. All'articolo 1, comma 27, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: “31 gennaio 2005” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2005”.

ART. 1-ter. (Contributi per gli interventi di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004). – 1. Il comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

“29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo

parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28 e provvede alla erogazione dei contributi stessi. I contributi che alla data del 30 settembre 2005 non risultino impegnati sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma”.

ART. 1-quater. (Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili). — 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità di imposta 2000 e successive ».

All'articolo 2, al comma 1, le parole: « fino al compimento del settantaduesimo anno di età » *sono sostituite dalle seguenti:* « fino al 31 dicembre 2005. Ai fini delle procedure per il successivo conferimento dell'incarico, il posto si considera vacante da tale data ».

All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: « 28 febbraio 2005 » *sono inserite le seguenti:* « , previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 » *e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* « Sino alla medesima data, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere anticipazioni per le finalità di cui all'articolo 13, comma 6, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, ferme restando, relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ».

All'articolo 6, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 21 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 2004 ».

Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

« ART. 6-bis. — (Concorsi per le carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo militare della Croce rossa). — 1. Il termine del 1° gennaio 2006, previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, è prorogato al 1° gennaio 2007.

ART. 6-ter. — (Occupazione d'urgenza). — 1. È differito al 31 dicembre 2005 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni, in materia di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza delle aree interessate dal programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

ART. 6-quater. — (Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica). — 1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si applicano fino al 31 dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

ART. 6-quinquies. — (IVA agricola). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

ART. 6-sexies. — (Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti o licenziati per giustificato motivo oggettivo). — 1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come

da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 135, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 » e le parole: « e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 ».

ART. 6-septies. — (*Codice a barre sulle confezioni dei medicinali veterinari*). — 1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari, di cui all'articolo 13-undecies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è prorogato al 31 dicembre 2007.

ART. 6-octies. — (*Efficacia delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge n. 143 del 1991*). — 1. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è differito al 1° luglio 2005.

(A.C. 5521 — Sezione 3)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(*Bilanci di previsione degli enti locali*).

Sopprimerlo.

1. 1. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2005 con le seguenti: 30 aprile 2005.

* **1. 2.** Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2005 con le seguenti: 30 aprile 2005.

* **1. 70.** Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Panattoni.

ART. 1-ter.

(*Contributi per gli interventi di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1-ter.

(*Contributi per il finanziamento di interventi a tutela dell'ambiente e dei beni culturali*).

1. Al comma 28 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo è soppresso.

2. Il comma 29 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette en-

tro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo lo schema stabilito dal predetto decreto.

1-ter. 15. Le Commissioni.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.1.

1. All'articolo 1, comma 169, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « 30 giugno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2006 ».

1-ter. 011. Guido Giuseppe Rossi, Fontanini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. 1.

1. All'articolo 1, comma 170, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « 30 marzo 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2006 ».

1-ter. 012. Pagliarini, Luciano Dussin, Fontanini.

ART. 2.

(Procuratore nazionale antimafia).

Sopprimerlo.

* **2. 1.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Maura Cossutta.

Sopprimerlo.

* **2. 2.** Zaccaria, Bressa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: al 31 dicembre 2005 fino alla fine del comma con le seguenti: alla presa di possesso del successore.

2. 5. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Pisapia, Mascia, Maura Cossutta, Leoni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: al 31 dicembre 2005 fino alla fine del comma con le seguenti: all'espletamento delle procedure concorsuali per il rinnovo dell'incarico.

2. 4. Zaccaria, Bressa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: al 31 dicembre 2005 fino alla fine del comma con le seguenti: all'esaurimento del procedimento di competenza del Consiglio superiore della magistratura per l'individuazione del magistrato designato per il medesimo incarico.

2. 3. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Pisapia, Mascia, Maura Cossutta, Leoni, Zaccaria, Bressa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2005 con le seguenti: compimento del settantaduesimo anno di età.

2. 15. Le Commissioni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2005, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e suc-

cessive modificazioni, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2006.

2. 01. Fontanini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2005, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2006.

2. 02. Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2006.

2. 05. Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono ulteriormente prorogate al 30 dicembre 2005.

2. 06. Fontanini.

ART. 3.

(Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi).

Sopprimerlo.

3. 1. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2006 con le seguenti: 31 dicembre 2005.

3. 2. Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 4.

(Finanziamento provvisorio alle regioni).

Sopprimerlo.

4. 17. Fontanini, Cè.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Il decreto legislativo del 18 febbraio 2000, n. 56, è abrogato.

4. 4. Russo Spena, Mascia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 con le seguenti: permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. 25. Governo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: elabora proposte normative con le seguenti: presenta un disegno di legge.

4. 19. Zaccaria, Bressa.

Al comma 1, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

4. 1. Pagliarini, Fontanini.

Al comma 1, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: In via sperimentale e salvi i conguagli derivanti dalla riforma, sino alla detta data, ai fini della redistribuzione del fondo perequativo nazionale, l'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000 è limitata alla sola applicazione dei parametri riferiti alla minore capacità fiscale e ai fabbisogni sanitari.

4. 2. Fontanini, Pagliarini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Sino alla detta data è sospesa con le seguenti: Per l'anno 2005 è confermata.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.

4. 10. Fontanini, Pagliarini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Sino alla detta data è sospesa con le seguenti: Per il primo semestre dell'anno 2005, salvo conguaglio successivo, è confermata.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.

4. 12. Fontanini, Pagliarini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: detta data è sospesa con le seguenti: entrata in vigore delle modifiche del decreto legislativo n. 56 del 2000 è confermata.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.

4. 3. Fontanini, Pagliarini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: detta data con le seguenti: data di entrata in vigore delle proposte normative di cui al periodo precedente.

4. 8. Ria, Dell'Anna, Rotundo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sospesa con le seguenti: confermata.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.

4. 16. Fontanini, Pagliarini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Al fine di compensare la riduzione delle spettanze, connesse alla partecipazione IVA, delle regioni a statuto ordinario derivante dall'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina prevista al comma 1, è istituito un Fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione di 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, al fine di provvedere all'adeguamento dei conguagli degli anni 2002, 2003 e 2004 per quelle regioni che hanno subito le suddette riduzioni.

1-ter. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1-bis concorrono per una quota pari al 50 per cento della cifra stanziata le regioni che hanno ottenuto maggiori risorse, per gli anni 2002, 2003 e 2004, derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, rispetto al precedente livello di finanziamento.

1-quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, valutato nel limite massimo di spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'unità previsionale di base di parte cor-

rente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. 7. Ria, Rotundo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. Al fine di compensare la riduzione delle spettanze, connesse alla compartecipazione IVA, delle regioni a statuto ordinario derivante dall'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stanziati 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per l'adeguamento dei conguagli degli anni 2002, 2003 e 2004 di quelle regioni che hanno subito le suddette riduzioni.

1-*ter*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-*bis*, valutato nel limite massimo di spesa di 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. 5. Ria, Stradiotto, Zaccaria, Dell'Anna, Rotundo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. I conguagli da stabilire per gli anni 2002, 2003 e 2004 si effettuano sulla base dei parametri delle ripartizioni effettuate nell'anno 2001.

4. 6. Ria, Rotundo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modifica-

zioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « Per l'anno 2004 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2005 »; dopo la parola: « rideterminate » è aggiunta la seguente: « rispettivamente »; dopo le parole: « entro l'11 agosto 2004 » sono aggiunte le seguenti: « ed entro l'11 agosto 2005 »;

b) all'articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente:

« 3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2006 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2005 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2004. Entro il 31 luglio 2006 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2005, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere ».

c) all'articolo 6, comma 1, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2006 »;

d) all'articolo 6, comma 2, le parole: « per l'anno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2006 »;

e) all'articolo 13, comma 3, le parole: « periodo 2001-2004 » sono sostituite dalle parole: « periodo 2001-2005 »;

f) all'articolo 13, comma 4, le parole: « periodo 2001-2004 » sono sostituite dalle parole: « periodo 2001-2005 ».

4. 60. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è prorogato di sei mesi.

4. 060. Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Canoni demaniali marittimi).

1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è differito al 15 dicembre 2005.

4. 072. Gambini, Albonetti, Bielli, Burlando, Carli, Cordoni, Labate, Mazzarello, Rognoni, Pinotti, Preda, Zunino, Gasperoni, Sedioli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Canoni demaniali marittimi).

1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è differito al 15 luglio 2005.

4. 073. Gambini, Albonetti, Bielli, Burlando, Carli, Cordoni, Labate, Mazzarello, Rognoni, Pinotti, Preda, Zunino, Gasperoni, Sedioli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Canoni demaniali marittimi)

1. Il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2005. Le misure disposte dal suddetto decreto si applicano in via retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2. All'articolo 5, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dopo le parole: « di intesa con le regioni interessate, » sono aggiunte le seguenti: « sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ».

* **4. 070.** Peretti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Canoni demaniali marittimi)

1. Il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2005. Le misure disposte dal suddetto decreto si applicano in via retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2. All'articolo 5, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dopo le parole: « di intesa con le regioni interessate, » sono aggiunte le seguenti: « sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ».

* **4. 071.** Fontanini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è differito al 30 aprile 2005.

4. 010. Morgando, Duilio.

ART. 5.

(Personale a tempo determinato della Croce Rossa).

Sopprimerlo.

5. 2. Luciano Dussin.

Al comma 1, dopo le parole: la medesima aggiungere le seguenti: , con il consenso del lavoratore,

5. 4. Luciano Dussin.

Al comma 1, dopo le parole: la medesima aggiungere le seguenti: , con applicazione, quanto all'onere della prova, dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,

5. 3. Fontanini.

Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2005 con le seguenti: all'approvazione definitiva della propria normativa di riordino organizzativo e funzionale.

5. 5. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2005 con le seguenti: alla ricostituzione delle cariche elettive dell'Ente, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1.

5. 6. Pagliarini.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2005 con le seguenti: 30 maggio 2005.

5. 8. Fontanini.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2005, con le seguenti: 30 giugno 2005.

5. 7. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole da: i contratti di lavoro fino a: 6 settembre 2001, n. 368, con le seguenti: esclusivamente i contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, del personale che abbia competenze professionali specifiche necessarie allo svolgimento delle attività indispensabili.

5. 9. Fontanini, Luciano Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, a seguito delle ricostituzioni delle cariche elettive dell'Ente, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, al fine di assicurare la prosecuzione delle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, l'Associazione italiana della Croce Rossa procede alla stipula di nuovi contratti a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, aventi durata non superiore ai due anni.

5. 10. Pagliarini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Nell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Associazione italiana della Croce Rossa procede a motivare per iscritto le ragioni oggettive che

giustificano la proroga dei contratti in essere.

5. 11. Fontanini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. La proroga di cui al comma 1 non comporta l'applicazione della norma di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

5. 12. Fontanini, Luciano Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Dall'applicazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. 14. Luciano Dussin.

ART. 6.

(Contributi allo spettacolo dal vivo).

Sopprimerlo.

* **6. 1.** Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimerlo.

* **6. 9.** Zaccaria, Bressa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: In attesa con le seguenti: Fino all'entrata in vigore.

6. 5. Fontanini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere le seguenti: che fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo ed il conseguente trasferimento della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata alle attività di prosa,

6. 4. Fontanini.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

6. 2. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole trenta giorni con le seguenti sessanta giorni.

6. 7. Fontanini.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

6. 3. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole in materia di spettacolo con la seguente: teatrali.

6. 6. Fontanini.

Dopo l'articolo 6. aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Termini in materia di allevamento di animali).

1. L'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è abrogato.

* **6. 07.** Valpiana, Russo Spena, Mascia.

Dopo l'articolo 6. aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Termini in materia di allevamento di animali).

1. L'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è abrogato.

* **6. 08.** Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Provera.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Termini in materia di allevamento di animali).

1. L'articolo 12-*bis* del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è abrogato.

* **6. 09.** Schmidt.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

1. Il termine di cui all'articolo 12-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è prorogato di sei mesi.

6. 010. Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Termini in materia di allevamento di animali).

1. Al numero 19 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, il quinto periodo è sostituito dal seguente: « A partire dal 1° aprile 2005 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi ».

6. 011. Schmidt, Provera.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Termini in materia di allevamento di animali).

1. Al numero 22, sesto capoverso, dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1,

lettera *b*), del decreto legislativo del 26 marzo 2001 n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, le parole « entro il 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2005 ».

6. 013. Schmidt, Provera.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Termini in materia di allevamento di animali).

1. Al numero 22, settimo capoverso, dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, le parole: « A partire dal 1° gennaio 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dal 1° gennaio 2008 ».

6. 012. Schmidt, Provera.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Tutela della salute dei non fumatori).

1. Il termine previsto dall'articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è differito al 10 gennaio 2006.

6. 036. Fontanini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

1. I termini di cui all'articolo 19-*bis* del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono prorogati di sei mesi.

6. 014. Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Dismissione di immobili appartenenti all'Amministrazione della difesa).

1. Il termine di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è prorogato al 30 marzo 2005.

6. 026. Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 30 giugno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 »;

b) al comma 3, le parole: « 30 settembre 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2006 ».

6. 034. Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 30 giugno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 »;

b) al comma 3, le parole: « 30 settembre 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 ».

6. 077. Fontanini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Disposizioni in materia di lavoratori transfrontalieri).

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: « Fino al 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2005 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2005, in 15 milioni di euro per l'anno 2006 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

6. 038. Bianchi Clerici.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, è prorogato di sei mesi.

6. 039. Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Organizzazioni di produttori).

1. All'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: « Entro il 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2005 ».

6. 041. De Ghislanzoni Cardoli, Jacini, Ricciuti, Zama.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Regolamento interno delle società cooperative).

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.

* **6. 045.** Fontanini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Regolamento interno delle società cooperative).

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.

* **6. 071.** Morgando, Duilio.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Regolamento interno delle società cooperative).

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005.

6. 076. Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Termini per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994).

1. I termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, già differiti dal decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.

6. 052. Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Termini per i soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del 1994).

1. All'articolo 4, comma 90, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: « 31 luglio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2005 ».

6. 025. Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

ART. 6-bis.

(Concorsi per le carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo militare della Croce rossa).

Sopprimerlo.

* **6-bis. 1.** Fontana.

Sopprimerlo.

* **6-bis. 2.** Santino Adamo Loddo, Molinari.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. 1.

(Sostituzione dei militari di leva del Corpo delle capitanerie di porto)

1. Il termine previsto dall'articolo 27, comma 3, alinea, della legge 23 agosto 2004, n. 226, è prorogato al 1° gennaio 2007.

6-bis. 016. Luciano Dussin.

ART. 6-ter.

(Occupazioni d'urgenza).

Sopprimerlo.

6-ter. 1. Parolo, Guido Dussin, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

ART. 6-quinquies.

(IVA agricola).

Sopprimerlo.

6-quinquies. 1. Luciano Dussin.

